

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, BORGHI, BUZZI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, RAMPA, PEDINI, ISGRÒ, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, COLLESELLI

Presentata il 14 dicembre 1965

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434: compenso, a titolo di rimborso spesa, agli ispettori scolastici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il passaggio delle Scuole elementari dai Comuni allo Stato per effetto della legge 1° luglio 1933, n. 786, si stabiliva, per gli Ispettori scolastici titolari di circoscrizioni comprendenti almeno un Comune con più di 100.000 abitanti e per quelli messi a disposizione dei Provveditorati agli Studi, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, 5 febbraio 1928, n. 577, un compenso annuo nella misura di lire 500 a titolo di rimborso di spesa sostenuta « per le visite e le missioni compiute nel comune fino e non oltre tre chilometri dall'abitato, escluso ogni altro compenso o rimborso entro il suindicato limite di distanza ».

Tale misura veniva adeguata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, del 9 ottobre 1946, n. 434.

L'articolo 1, di detto decreto legislativo, stabilisce che « l'indennità annua dovuta agli Ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a lire 6.000, e quella dovuta agli Ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a lire 5.000 ».

Dal 1946 fino ad oggi le due indennità non hanno subito aumenti, pur avendo il par-

lamento nel frattempo, proceduto più volte all'adeguamento delle varie indennità di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

L'ultimo provvedimento legislativo è piuttosto recente.

Si tratta della legge 15 aprile 1961, n. 291, concernente il nuovo « trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

Essendo questa degli ispettori scolastici una norma particolare, è probabile che sia sfuggita al legislatore al momento dell'approvazione della su citata legge n. 291.

Si intende rimediare a tale dimenticanza, con la presente proposta di legge. L'articolo uno, infatti, eleva le due indennità a misura più corrispondente ai maggiori costi dei mezzi di trasporto.

L'onere è irrilevante, circa una diecina di milioni, date le limitazioni poste dalla norma.

Non tutti gli Ispettorati scolastici, infatti, ne beneficiano, ma solo quelli titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un comune avente più di 100.000 abitanti.

Per gli altri valgono le norme di cui già alla richiamata legge n. 291. Lo scopo che si vuol raggiungere con la presente proposta di legge è tale, che non mancherà il vostro benevolo esame e la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 9 ottobre 1946, n. 434, è sostituito dal seguente:

« L'indennità annua dovuta agli Ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a lire 120.000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli studi ai sensi dell'articolo 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a lire 60.000 ».

ART. 2.

All'onere finanziario sarà provveduto coi fondi normali del bilancio della Pubblica istruzione.